

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 184/02/2011

Svolgimento del processo

I ricorsi non meritano accoglimento.

Approfonditi gli elementi della fattispecie oggi all'attenzione del Collegio - ed osservato che per la contestazione mossa alla ricorrente non vi è alcun rapporto di pregiudizialità con i fatti accertati in primo grado, in virtù della sentenza di altra Sezione di questa Commissione in data 17 dicembre 2009, nei confronti della Tecnocovering s.r.l. (la quale ultima aveva affidato alla Megu s.r.l. il compito di reperire sul mercato l'acquirente di quota del 50% delle quote alla stessa Tecnocovering spettante nella Bitter s.r.l., sì da rinvenire capitale per una speculazione di carattere immobiliare) - non può non sottolinearsi come oggettivamente insuperabili siano le obiezioni dell'Ufficio in ordine alla sussistenza delle operazioni passive della ricorrente.

E, sul punto, non possono non apparire caratterizzati dai necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza, i seguenti elementi indiziari:

a) la circostanza che, a fronte della promessa di corresponsione di importi di rilevante entità (€ 520.000) da parte della Megu s.r.l., non vi è prova della esistenza di alcun contratto scritto;

b) la circostanza che la società ricorrente abbia riconosciuto l'importo di € 550.000 alla S.IM.IS s.r.l. solo a distanza di sei mesi dal perfezionamento della cessione delle quote sociali alla Tubra V.P.S. s.r.l. e parzialmente corrisposto per € 357.400 il 29 novembre 2006;

c) la circostanza che a fronte del pagamento di detto importo, così come di quello di € 100.000 corrisposto al Geom. Da. Ba., non sussista alcuna documentata attività di studio del mercato societario (provata per esempio da corrispondenza tra la Megu s.r.l. e la S.IM.IS s.r.l.) o di studio urbanistico da parte del tecnico;

d) la circostanza che detti importi siano stati versati mediante la emissione di assegni; inferiori al limite massimo di tracciabilità (all'epoca di € 12.500) ed intestati, per la S.IM.IS, alla legale rappresentante della società Ra. Gr., a sua volta legale rappresentante della odierna società ricorrente;

e) la circostanza che la S.IM.IS s.r.l. abbia omesso di versare e che Da. Ba. abbiano omesso anche di dichiarare ai fini I.V.A. i corrispettivi in questione, dai quali, all'evidenza, risulta che, facendo capo la Megu s.r.l. e la S.IM.IS s.r.l. alla stessa persona, la società ricorrente era in possesso di tutte le potenzialità per gestire in proprio la speculazione immobiliare, senza gravarsi di costi pagati con modalità elusive (sintomatici i 47 assegni da € 12.500 ciascuno versati da Ra. Gr., quale legale rappresentante della Megu s.r.l., nelle mani di se medesima quale persona fisica) e senza che i beneficiari - che mai hanno documentato la relativa attività abbiano assolti agli obblighi fiscali.

Se, a quanto sopra, si aggiunge il fatto che prelievi consistenti della MEGU s.r.l. sono stati effettuati negli anni dal 2005 al 2009 compresi, al solo fine di elargire fondi per quasi un milione di euro ad uso personale della odierna ricorrente, il quadro elusivo appare completo in ogni sua componente.

Ex art. 15 d.lgs. 546/1992, alla soccombenza segue la condanna alle spese in favore dell'Ufficio nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

visti gli artt 15 e 35 d.lgs. 546/1992

rigetta

i ricorsi proposti da Megu s.r.l. e, per l'effetto,

condanna

la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio sostenute dall'Ufficio che si liquidano in euro tremila, di cui euro trecento per spese.